



Comune di Petilia Policastro

Provincia di Crotona

COPIA

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 113 del 27-06-2023

Oggetto: Proposizione appello al Tribunale di Crotona avverso sentenza n. 172/2023 173/2023- 174/2023 emesse dal Giudice di Pace di Petilia Policastro

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 13:05 in Petilia Policastro, appositamente convocata dal Sindaco con l'osservanza delle modalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componenti in carica	Carica ricoperta	P/A
Simone Saporito	Sindaco	Presente in videoconferenza
Carmelo Garofalo	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
Carmelina Comberiatì	Assessore	Presente in videoconferenza
Antonio Ierardi	Assessore	Presente in videoconferenza
Maria Berardi	Assessore	Presente in videoconferenza
Appello	Presenti 5	Assenti 0

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale

Aloisio Teresa Maria.

Assume la presidenza il Simone Saporito, in qualità di Sindaco pro-tempore, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Proposta n° 116 del 26-06-2023

Oggetto: Proposizione appello al Tribunale di Crotona avverso sentenza n. 172/2023 173/2023-174/2023 emesse dal Giudice di Pace di Petilia Policastro

PREMESSO CHE:

- In data 31/03/2022 è pervenuto al prot. generale dell'Ente al n. 3793, l'atto di citazione in opposizione *ex art.* 615 c.p.c. dal Sig. Pace Vincenzo (PCAVCN68C19F205O), nato a Milano il 19/03/1968, e residente in Petilia Policastro alla via Vicoletto San Francesco,16, ed elettivamente domiciliato in Petilia Policastro, alla via del Municipio,8, presso e nello studio dell'Avv. Piero Lucà, con il quale evocava in giudizio, davanti all' Ufficio del Giudice di Pace di Petilia Policastro, questo Ente, nonché Agenzia delle Entrate Riscossione al fine di sentirsi annullare la cartella di pagamento n. 13320200010845359000, ruolo 2020/002295, relativa al S.I.I. (entrate patrimoniali), anno 2005, previa sospensione dell'efficacia esecutiva;
- In data 30/03/2023 è pervenuto al prot. generale dell'Ente al n. 3774, l'atto di citazione in opposizione *ex art.* 615 c.p.c. dal Luchetta Luigi (LCHLGU55E12G508K), nato a Petilia Policastro il 12/05/1955 ed ivi residente in via Paternise n. 12 ed elettivamente domiciliato in Petilia Policastro, alla via del Municipio,8, presso e nello studio dell'Avv. Piero Lucà, con il quale evocava in giudizio, davanti all' Ufficio del Giudice di Pace di Petilia Policastro, questo Ente, nonché Agenzia delle Entrate Riscossione al fine di sentirsi annullare la cartella di pagamento n. 13320200010600125000, ruolo n. 2020/002295, relativa al S.I.I. (entrate patrimoniali), anno 2005, previa sospensione dell'efficacia esecutiva;

DATO ATTO che il Giudice di Pace – Dott.ssa Francesca Maria Carmela Morise - in relazione ai ricorsi pervenuti emetteva le seguenti sentenze:

- la sentenza n. 173/2023 relativamente al procedimento civile RG. 213/2022 promosso da Luchetta Luigi ed elettivamente domiciliato in Crotona alla via del Municipio n. 8, presso lo studio dell'avv. Piero Lucà, depositata in cancelleria in data 18 maggio 2023 e notificata all'odierno appellante in forma idonea a far decorrere il termine breve in data 01 giugno 2023 con prot. n. 6806;

- la sentenza n. 174/2023 relativamente al procedimento civile recante, R.G. 212/2022, promosso da Pace Vincenzo, elettivamente domiciliato in Crotone alla via del Municipio n. 8, presso lo studio dell'avv. Piero Lucà, depositata in cancelleria in data 18 maggio 2023 e notificata all'odierno appellante in forma idonea a far decorrere il termine breve in data 01 giugno 2023 con prot. 6805;
- la sentenza n. 172/2023, relativamente al procedimento civile recante RG. 537/2022, promosso da Lepera Maria Caterina, elettivamente domiciliata in Crotone alla via del Municipio n. 8, presso lo studio dell'avv. Piero Lucà, depositata in cancelleria in data 18 maggio 2023 e notificata all'odierno appellante in forma idonea a far decorrere il termine breve in data 01 giugno 2023 con prot. n. 6810;

RILEVATO che in relazione alla sentenza summenzionata n. 172/2023, Il giudice di Pace di Petilia Policastro ha dichiarato la contumacia del Comune di Petilia Policastro;

ACCERTATO dagli atti del protocollo informatico che tale ricorso non è mai pervenuto e notificato al Responsabile del Settore Tributi, per cui non è stato possibile per lo stesso presentare alcuna difesa;

RILEVATO, altresì, che in tutte e 3 le sentenze summenzionate del Giudice di Pace - Dott.ssa Francesca Maria Carmela Morise - il giudice, ha così analogamente statuito:

- *La nullità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dagli opposti e quindi l'illegittimità dell'Agenzia delle Entrate riscossione il solido con il Comune di Petilia Policastro, a procedere ad esecuzione forzata;*
- *accerta e dichiara la nullità, l'avvenuta prescrizione del titolo e dei crediti sottesi alla cartella per inesistente e/o omessa notifica della impugnata cartella esattoriale secondo i modi prescritti dalla legge;*
- *4) dichiara l'estinzione del diritto alla riscossione per le motivazioni di cui e per l'effetto, dichiara la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto; 5) condanna l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, in solido con il Comune di Petilia Policastro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ovvero ciascuno per quanto di competenza, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in via equitativa in € 450,00, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, da attribuirsi per distrazione al procuratore antistatario”.*

OSSERVATO che le predette sentenze del Giudice di Pace di Petilia Policastro, mostrano una evidente errata applicazione delle norme di diritto che regolano il Servizio Idrico Integrato quale Entrata Patrimoniale dell'Ente;

RITENUTO necessario proporre appello avverso alle Sentenze n. 172/2023 – 173/2023 e 174/2023 per le seguenti motivazioni:

- In primis, si evidenzia che il Giudice di prime cure confonde la materia giuridica oggetto del contendere. Il S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) è un contratto di somministrazione avente natura privatistica e, pertanto, soggetto alla disciplina del codice civile. Dunque, per gli atti di natura non tributaria, l'art. 139 c.p.c. prevede che si invii lettera raccomandata solo nel caso in cui, il messo notificatore non trovando né destinatario né persone abilitate alla ricezione dell'atto lo consegna nelle mani del portiere dello stabile o del vicino di casa.
- **In ossequio all'art. 139 c.p.c. in tema di procedimento di notificazione, la qualità dei soggetti abilitati a ricevere l'atto si presume 'iuris tantum' dalle dichiarazioni recepite dall'agente notificatore nella relata di notifica e incombe sul destinatario della notificazione, che ne contesti la validità, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di dimostrare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario (Cassazione, nn. 28902, 25984, 25910 e 16316 del 2017, e n. 23506/2016)**
- la validità della notifica mediante consegna a persona di famiglia non implica necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto : *“poiché l'espressione usata dalla norma comprende non soltanto ogni persona in rapporto di stabile convivenza con il destinatario ma anche i soggetti a lui legati da vincoli di parentela comportanti diritti e doveri reciproci e, con questi, la presunzione che l'atto sarà da essi subito consegnato al destinatario”* (Cassazione, n. 18716/2018).

VERIFICATO , altresì, che:

- **in relazione alla sentenza n. 174/2023**, procedimento civile recante RG. 212/2022, si ha ragione di affermare che non solo nessuna prescrizione si è verificata stante la ritualità delle notifiche, ma il Giudice confonde e inverte le notifiche: **è infatti la notifica del 2010** avvenuta a "persona diversa dal destinatario" **non quella del 2015**. Non superfluo è evidenziare come questa ultima con la specifica di consegna al destinatario non può essere contestata o valutata diversamente (esempio consegna a persona diversa) senza querela di falso;
- **in relazione alla sentenza n. 173/2023**, procedimento civile recante RG. 213/2023, si evidenzia che per le stesse ragioni anzidette il Giudice di Pace ha nuovamente confuso la

materia oggetto del contendere. Trattasi di entrata patrimoniale (S.I.I.) alla quale si applica l'art. 139 c.p.c.

- **in relazione alla sentenza n. 172/2023**, procedimento civile recante RG. n. 537/2022, si evidenzia che sussistono le ragioni per proporre appello in quanto vi è la violazione del principio del contraddittorio. Questo Ente non può dirsi correttamente evocato in giudizio non essendo mai pervenuta la notifica del ricorso all'Ufficio competente.

CONSIDERATO:

- di dover proporre appello al Tribunale di Crotone avverso le sopracitate sentenze emesse dal Giudice di Pace di Petilia Policastro, demandando al Responsabile del Settore n. 4, affinché ponga in essere tutti gli ulteriori adempimenti necessari;
- Che al fine di tutelare compiutamente gli interessi dell'Ente, sussistono le ragioni per la nomina di un professionista esterno dotato di specifica competenza;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs. n. 56/2017 contenente le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50/2016; - lo Statuto comunale;
- il vigente Statuto comunale;
- le Linee guida ANAC n.12/2018 ad oggetto "Affidamento dei servizi legali";
- il parere del Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 9 aprile 2018, n. affare 01502/2017 sulle linee guida per l'affidamento dei servizi legali;
- la sentenza Corte dei Conti - Sezione Regionale per l'Emilia Romagna n. 82/2018.

PROPONE DI DELIBERARE

- I. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- II. di autorizzare la proposizione dell'Appello avverso:
 - la sentenza n. 172/2023, del Giudice di Pace di Petilia Policastro relativamente al procedimento civile recante RG. 537/2022, depositata in cancelleria in data 18 maggio 2023 e notificata all'odierno appellante in forma idonea a far decorrere il termine breve in data 01 giugno 2023 con prot. n. 6810;

- la sentenza n. 173/2023 del Giudice di Pace di Petilia Policastro, relativamente al procedimento civile RG. 213/2022, depositata in cancelleria in data 18 maggio 2023 e notificata all'odierno appellante in forma idonea a far decorrere il termine breve in data 01 giugno 2023 con prot. n. 6806;
 - la sentenza n. 174/2023 emessa dal Giudice di Pace di Petilia Policastro, relativamente al procedimento civile recante, R.G. 212/2022, depositata in cancelleria in data 18 maggio 2023 e notificata all'odierno appellante in forma idonea a far decorrere il termine breve in data 01 giugno 2023 con prot. 6805;
- III. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali affinché provveda agli adempimenti di competenza, ivi compresa la individuazione e nomina del legale per lo svolgimento dell'incarico di patrocinio richiesto
- IV. di dare atto che il Sindaco con la presente deliberazione viene autorizzato a sottoscrivere apposita procura speciale alle liti con ogni più ampia facoltà di legge in favore del professionista incaricato;
- V. di dichiarare successivamente il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE PROPONENTE
Maria Rosaria Vona

Regolarità Tecnica
<p>In ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole</p> <p>Petilia Policastro. 27-06-2023</p> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE SETTORE PROPONENTE <i>Maria Nicotera</i> <i>(Sottoscritto con firma digitale)</i></p>
Regolarità Contabile

In ordine alla Regolarita' Contabile si esprime parere Favorevole

Petilia Policastro. 27-06-2023

IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA

Francesca Saporito
(Sottoscritto con firma digitale)

DELIBERA

PROPONE DI DELIBERARE

- I. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- II. di autorizzare la proposizione dell'Appello avverso:
 - la sentenza n. 172/2023, del Giudice di Pace di Petilia Policastro relativamente al procedimento civile recante RG. 537/2022, depositata in cancelleria in data 18 maggio 2023 e notificata all'odierno appellante in forma idonea a far decorrere il termine breve in data 01 giugno 2023 con prot. n. 6810;
 - la sentenza n. 173/2023 del Giudice di Pace di Petilia Policastro, relativamente al procedimento civile RG. 213/2022, depositata in cancelleria in data 18 maggio 2023 e notificata all'odierno appellante in forma idonea a far decorrere il termine breve in data 01 giugno 2023 con prot. n. 6806;
 - la sentenza n. 174/2023 emessa dal Giudice di Pace di Petilia Policastro, relativamente al procedimento civile recante, R.G. 212/2022, depositata in cancelleria in data 18 maggio 2023 e notificata all'odierno appellante in forma idonea a far decorrere il termine breve in data 01 giugno 2023 con prot. 6805;
- III. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali affinché provveda agli adempimenti di competenza, ivi compresa la individuazione e nomina del legale per lo svolgimento dell'incarico di patrocinio richiesto
- IV. di dare atto che il Sindaco con la presente deliberazione viene autorizzato a sottoscrivere apposita procura speciale alle liti con ogni più ampia facoltà di legge in favore del professionista incaricato;
- V. di dichiarare successivamente il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Segretario Comunale

Teresa Maria Aloisio
(Sottoscritto con Firma Digitale)

IL Sindaco

Simone Saporito
(Sottoscritto con Firma Digitale)

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 12-07-2023.

Li, 27-06-2023.

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE

Gianfranco Pace
(Sottoscritto con firma digitale)

ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D.Lgs. n.267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per il decorso del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n.267/2000;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Petilia Policastro, Li 27-06-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Teresa Maria Aloisio
(Sottoscritto con Firma Digitale)